

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2407 del 16/05/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA SELVA ALESSANDRO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA MARIGNANO 35/A - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER IL FABBRICATO SEDE DELL'AZIENDA AGRICOLA SITA IN COMUNE DI RIMINI, VIA MARIGNANO 35/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2493 del 16/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sedici MAGGIO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA SELVA ALESSANDRO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA MARIGNANO 35/A - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER IL FABBRICATO SEDE DELL'AZIENDA AGRICOLA SITA IN COMUNE DI RIMINI, VIA MARIGNANO 35/A.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 29/01/2018, successivamente integrata - assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 816 del 30/01/2018 (pratica ARPAE n. 4359/2018) - dalla Ditta **Selva Alessandro** (C.F./P.IVA SLVLSN42R25H294D), avente sede legale e sede dell'immobile destinato ad azienda agricola in Rimini, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale mediante filtro batterico anaerobico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale – fosso di scolo afferente al bacino del Rio Barigello - derivante dall'immobile destinato ad azienda agricola;

ACQUISITO il titolo abilitativo del Comune di Rimini prot. n. 109633 del 17/04/2018, che – vista la certificazione di inesistenza della pubblica fognatura nella zona dell'immobile (Hera prot. 17504 del 16/02/2018) - condivide e fa proprio il parere favorevole in merito allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale mediante filtro batterico anaerobico, espresso da ARPA S.T. – PGRN 2017/7344 del 03/08/2017, con prescrizioni;

DATO ATTO che il Comune di Rimini, con medesima nota sopra citata, preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le condizioni di non rumorosità derivanti dall'immobile in oggetto, in qualità di ente competente non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015”;
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90”;

VISTA la delega al Responsabile della SAC di Ravenna Dott. Alberto Rebucci ad esercitare le funzioni di Responsabile della SAC di Rimini, in sostituzione temporanea del Dott. Stefano Renato de Donato, comunicata con nota del Direttore Generale PGDG/2018/5476 del 12.04.2018;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta individuale **Selva Alessandro**, avente sede legale in Comune di Rimini, Via Marignano 35/A (C.F./P.IVA SLVLSN42R25H294D) per l'**immobile destinato ad azienda agricola** sito in Comune di Rimini, Via Marignano 35/A, fatti salvi i diritti di terzi;
 2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche mediante filtro batterico anaerobico (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
 3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpae SAC - Struttura autorizzazione e concessioni, a ARPAE S.T.) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. La ditta dovrà conservare presso la struttura la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE
Dott. Alberto Rebucci



Allegato A

Comune di Rimini

Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana
Settore Infrastrutture e Grande Viabilità
U.O. Qualità AmbientaleVia Rosaspina,7 - 47923 Rimini
tel. 0541 704907
fax 0541 704715
www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409AI SUAP
SEDE**Oggetto: D.P.R. 59/2013 – A.U.A. - parere Ditta “IMPRESA INDIVIDUALE SELVA ALESSANDRO”
Pratica n.27713/2018****Vista la normativa vigente in materia:**

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” - Parte III;
- la Delibera G.R. n. 1053 del 09.06.2003 “Indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.lgs 18 agosto 2000, n. 158 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento” e s.m.i.;
- la Delib. G.R. 14 febbraio 2005, n. 286 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
- la Delib. G.R. 18 dicembre 2006, n. 1860 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Delib.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286”;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'assemblea ex ATO ora ATERSIR del 2 aprile 2007;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”;
- la Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- la Delib. G.R. 14 aprile 2004, n.673 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”.

Preso atto dell'istanza di A.U.A. acquisita al protocollo del SUAP del Comune di Rimini in data 30/01/2018 con prot.n.27713 e successive integrazioni, inoltrata dalla ditta “IMPRESA INDIVIDUALE SELVA ALESSANDRO”, relativa ai seguenti argomenti di competenza comunale:

- rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche mediante filtro batterico anaerobico in corpo idrico superficiale minore (fosso di scolo) afferente al bacino del Rio Barigello per l'immobile destinato a civile abitazione ubicato in via Marignano n.35/A distinto catastalmente al Foglio 179 map. 269;
- parere/presa d'atto in merito al possibile inquinamento acustico derivante dall'immobile destinato a a civile abitazione ubicato in via Marignano n.35/A distinto catastalmente al Foglio 179 map. 269;

Visti

- l'avvio di procedimento per l'istanza di AUA inoltrato dal SUAP con prot.n.54237 del 22/02/2018;
- il parere tecnico, rilasciato da ARPAE – Servizio Territoriale in data 03/08/2017 con prot.n.PGRN/2017/7344;
- la certificazione di inesistenza della pubblica fognatura nella zona dell'immobile destinato a civile abitazione ubicato in via Marignano n.35/A distinto catastalmente al Foglio 179 map. 269, rilasciata da Hera S.p.A., quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, con prot.n.17504 del 16/02/2018 (prot. arrivo n.49089 del 19/02/2018);
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le condizioni di non rumorosità derivante dall'immobile destinato a a civile abitazione ubicato in via Marignano n.35/A distinto catastalmente al Foglio 179 map. 269 (scheda E2_titolare a firma del Sig. Alessandro Selva);

RIMINI

**Comune di Rimini**Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana
Settore Infrastrutture e Grande Viabilità
U.O. Qualità AmbientaleVia Rosaspina,7 - 47923 Rimini
tel. 0541 704907
fax 0541 704715
www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

1) si condivide e si fa proprio il parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche mediante filtro batterico anaerobico in corpo idrico superficiale minore (fosso di scolo) afferente al bacino del Rio Barigello per l'immobile destinato a civile abitazione ubicato in via Marignano n.35/A distinto catastalmente al Foglio 179 map. 269 espresso da ARPAE – Servizio Territoriale con prot.n.PGRN/2017/7344 del 03/08/2017;

2) si prende atto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate (schede E2_titolare) attestante le condizioni di non rumorosità derivanti dall'immobile destinato a civile abitazione ubicato in via Marignano n.35/A distinto catastalmente al Foglio 179 map. 269.

U.O. Qualità Ambientale
Il Responsabile
Dott.ssa Elena Favi
(Firmato digitalmente)Settore Infrastrutture e Grande Viabilità
Il Dirigente
Ing. Alberto Dellavalle
(Firmato digitalmente)Allegati: - parere tecnico ARPAE – Servizio Territoriale prot.n.PGRN/2017/7344 del 03/08/2017
- certificazione Hera S.p.A. prot. arrivo n.49089 del 19/02/2018

SINADOC n° 22416/17

(Da assumere a riferimento nell'eventuale nota di riscontro)

Spett.le HERA SPA
Servizio fognature
Via Del Terrapieno, 25
47924 – Rimini
(inviata per Pec)

e, p.c. Sig. Selva Alessandro
Via Marignano, 35/A
47923 – Rimini (RN)
(inviata per posta prioritaria)

e, p.c. Geom. Duca Andrea
Via Ovidio, 13
47923 – Rimini (RN)
(inviata per Pec)

Oggetto: Parere ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. – *Parte Terza*; D.G.R. n. 1053/03. Scarico mediante filtro batterico anaerobico, delle acque reflue domestiche originate dal fabbricato ad uso civile abitazione ubicato in Via Marignano, 35/A (Fg.179 part. n.269) – Rimini (RN).

Con riferimento alla Vs. richiesta trasmessa con prot. n. 0073756 del 25/07/2017, relativa all'immobile di proprietà del Sig. Selva Alessandro, titolare dello scarico in oggetto, acquisita agli atti di questo Servizio Territoriale ARPAE con prot. n.7057 del 27/07/2017, esaminata la documentazione presentata e vista la normativa vigente in materia di smaltimento di acque reflue domestiche, si evince che:

- HERA dichiara che la zona in cui è situata la proprietà in oggetto non è servita da pubblica fognatura;
- l'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche deve servire un fabbricato composto da due unità immobiliari (u.i.) dimensionate ciascuna per 3 abitanti equivalenti (a.e.), per un totale di 6 a.e..Il fabbricato è costituito da un piano interrato ed un piano terra;
- l'impianto di smaltimento delle acque reflue prevede l'installazione di un degrassatore da 6 a.e.(volume non dichiarato) a servizio di entrambe le cucine delle 2 u.i. , due vasche imhoff, una per ogni u.i. (dimensionamenti non dichiarati),un filtro batterico anaerobico che raccoglie le acque in uscita da entrambe le Imhoff (superficie dichiarata 2.67 mq). Le acque chiarificate in uscita verranno convogliate nel fosso di scolo esistente di proprietà ;
- le acque bianche di entrambi i fabbricati vengono disperse sul terreno.

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque dall'inquinamento questo Servizio Territoriale ARPAE, per quanto di competenza, esprime

parere positivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Tale parere è relativo all'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche derivanti dal fabbricato ad uso civile abitazione ubicato nel comune di Rimini in via Marignano, 35/A , titolare dello scarico in

oggetto, in quanto richiedente l'autorizzazione, il Sig. Selva Alessandro, nato a Rimini (RN) il 25/10/1942, e ivi residente in via Marignano, 35/A.

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si ritiene opportuno proporre l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- *in considerazione della fattispecie di "corpo idrico non significativo (punto 9 art. 124 Dlgs 152/06), nell'ambito della facoltà di apporre limiti e prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore, si ritiene che lo scarico dovrà conformarsi ai valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale indicati nella tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03;*
- lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento, in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- **prevedere il pozzetto di campionamento** che dovrà essere posizionato immediatamente a monte del corpo recettore, deve avere dimensioni pari ad almeno 60x60x60 cm, la condotta in uscita posizionata almeno 20 cm più' in basso rispetto a quella in entrata, in modo da consentire eventuali operazioni di campionamento;
- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia della vasca tipo Imhoff e dei degrassatori ;
- **il dimensionamento del degrassatore dovrà rispettare quanto previsto nella DGR 1053/2003;**
- **i dimensionamenti della vasca imhoff devono seguire le prescrizioni della Delibera Interministeriale del 04/02/1977 : camera di sedimentazione 50 litri per a.e., camera di digestione 180/200 litri per a.e.;**
- con periodicità annuale occorre provvedere al lavaggio della massa filtrante del filtro anaerobico;
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;
- lo smaltimento delle acque bianche è soggetto ai regolamenti locali;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Pratica trattata da: Busignani Matteo

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TERRITORIALE**
Dott.ssa Gianna Sallese

Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370 / tel .051/6223811 | arpaer@arpa.emr.it | www.arpae.it |
Posta Elettronica Certificata dirgen@cert.arpa.emr.it
Sezione Provinciale di Rimini - Servizio territoriale
Via Settembrini, 17/D - 47923 Rimini | tel . 0541/319202 | urpm@arpa.emr.it | www.arpae.it | PEC aoom@cert.arpa.emr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.